

BUONI PASTO AI DIPENDENTI: FOCUS SULLA DISCIPLINA

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Come noto il datore di lavoro può mettere a disposizione dei suoi dipendenti un **servizio mensa** o in alternativa riconoscerli un'**indennità economica sostitutiva** (tale indennità è attribuita sia ai lavoratori a tempo pieno e sia ai lavoratori a tempo parziale).

Nota: l'indennità sostitutiva di mensa fa parte della retribuzione erogata al dipendente ed è soggetta, per legge, sia alla **contribuzione previdenziale che a quella fiscale**.

In materia invece di buoni pasto (tickets) la Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190-2014) ha previsto un aumento del limite di **esenzione fiscale e previdenziale** dei ticket elettronici elargiti ai lavoratori dipendenti (**il limite è passato da 5,29 a 7 euro per ciascun buono emesso su base giornaliera**).

Nota: il superamento del limite di esenzione comporta l'assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita.

Da ultimo il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 7 giugno 2017 n. 122, ha modificato parzialmente la disciplina relativa ai buoni pasto per i dipendenti ed i collaboratori delle aziende pubbliche e private.

Nota: il **DM 7/06/2017 n. 122**, in vigore dal **09/09/2017**, ha emanato le disposizioni attuative che disciplinano i servizi di ristorazione regolando la concorrenza nel settore, lo svolgimento dei rapporti tra gli operatori e i consumatori ed individuando gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso con buoni pasto (unitamente alle caratteristiche dei buoni pasto e al contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili).

LE NOVITA' DEL DECRETO LEGGE

N.122 DEL MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con il decreto 7 giugno 2017 n. 122, ha modificato parzialmente la disciplina relativa ai buoni pasto per i dipendenti ed i collaboratori delle aziende pubbliche e private.

Le novità, **che hanno valenza a far data dal 9 settembre 2017**, e i punti principali trattati nel decreto sono i seguenti :

1) utilizzo fino ad 8 buoni pasto contemporaneamente: è consentita la cumulabilità di utilizzo fino a 8 buoni contemporaneamente (i buoni continuano a non essere commercializzabili e/o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l'interno valore facciale);

2) utilizzo del buono in giornate non lavorative: i buoni possono essere utilizzati anche in giornate non lavorative occorre rammentare che i buoni pasto sono esclusivamente quelli forniti attraverso società a tal scopo riconosciute dal D.Lgs. n. 50/2016), che hanno stipulato accordi con i titolari degli esercizi convenzionabili (il valore facciale del buono è comprensivo dell'Imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo);

3) contenuto dei buoni pasto: i buoni pasto in forma cartacea (dell'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro) devono riportare i seguenti dati:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura *“Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”*;

4) utilizzo dei buoni pasto: i buoni pasto possono essere utilizzati dai soggetti legittimati ad esercitare:

a) la somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n. 287);

b) l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;

c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;

d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo (legge 8 agosto 1985, n. 443);

e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, dagli imprenditori agricoli (ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese.

Inoltre i buoni pasto possono essere utilizzati nell'ambito dell'attività di agriturismo (legge 20 febbraio 2006, n. 96) per la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda; nell'ambito dell'attività di ititurismo, per la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca (legge 20 febbraio 2006, n. 96), da parte di imprenditori ittici; nella vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

5) Accordi tra società di emissione ed esercizi convenzionabili: il Decreto identifica inoltre la modalità di stipula degli accordi tra società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionabili stabilendo che gli accordi devono contenere i seguenti elementi:

a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;

d) l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;

f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

Nota: il buono pasto è utilizzabile solo dal titolare e per l'intero valore facciale e deve consentire al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al suo valore facciale e all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione verso le società di emissione.

L'utilizzo è ammesso per i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche in assenza della pausa pranzo durante l'orario di lavoro e non è consentito il commercio, la conversione in denaro e la cessione o il cumulo dei buoni (**fatto salvo il limite fino ad 8 buoni**).

Rispetto al passato viene sostituito il termine "utilizzatore" con quello di "titolare" del buono pasto (**titolare ed utilizzatore devono sempre coincidere**).

Non è riproposta la regola secondo cui i buoni pasto devono essere utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva (**non vi è più la connessione tra consumazione del vitto durante l'orario di lavoro e buoni pasto**).

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI IN MATERIA DI PASTI: approfondimento aspetti principali

Le modalità previste dalla normativa in vigore per la gestione di queste indennità in favore dei lavoratori dipendenti sono le seguenti:

a) concessione di buoni pasto senza i requisiti della R.M. 63-2005 : esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29 ovvero fino a euro 7 per i buoni elettronici (**l'importo del valore nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile**);

Nota: in tale caso i buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e devono essere utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

In buona sostanza le prestazioni sostitutive di mensa (**buoni pasto**) sono esenti fino all'importo di 5,29 giornalieri per i buoni **cartacei** e fino ad euro 7,00 giornalieri per i buoni **elettronici** al netto di quanto eventualmente addebitato al dipendente.

Per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori (non va fatto riferimento al codice civile - dirigenti, operai... -, ma a tutti i dipendenti di un certo tipo; i.e. lavoratori di una certa qualifica o di un certo livello – cfr CM nn. 326/97 e 188/98).

b) indennità di mensa: sono imponibili

sotto il profilo contributivo e fiscale;

c) indennità sostitutive: sono corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o alle unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione e sono esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno;

d) erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali: in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense interne che per i pubblici esercizi sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d'appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio;

Nota: l'art. 51, c. 2, lett. c, del Tuir prevede la totale esclusione dalla base imponibile IRPEF per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro presso la propria azienda, in quelle Inter-aziendali, nonché per le somministrazioni effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (**rientrano in tale accezione anche i casi di convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti**).

e) card elettronica con i requisiti previsti dalla RM n 63-2005: le card elettroniche caratterizzate dai requisiti propri dei buoni pasto e dalla presenza di un intermediario che si frappone tra datore di lavoro e soggetto che effettua la somministrazione offrono, come dettato dalla RM 63-2005, offrono garanzie tali da essere assimilate ad un servizio di somministrazione in convenzione con terzi.

Nota: nel caso di specie le card elettroniche permettono una sola prestazione giornaliera, limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio e non consentono di posticipare la fruizione della prestazione (**il dipendente che non consuma il pasto non può più recuperarlo nei giorni successivi**).

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'utilizzo delle carte elettroniche non è assimilabile alla concessione di buoni pasto ma ad una mensa aziendale esterna e che le prestazioni rese non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente a prescindere dal valore del pasto fruito.

TRATTAMENTO FISCALE /CONTRIBUTIVO

TIPOLOGIA	LIMITE MASSIMO	IMPONIBILE FISCALE	IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
INDENNITA' DI MENSA	NESSUNO	SI	SI
BUONI PASTO CARTACEI	DA 0 A 5,29 EURO	NO	NO
BUONI PASTO CARTACEI	DA 5,29 EURO IN SU	SI PER LA DIFFERENZA	SI PER LA DIFFERENZA
TICKET ELETTRONICI SENZA REQUISITI RM 63-2005	DA 0 A 7,00 EURO	NO	NO
TICKET ELETTRONICI SENZA REQUISITI RM 63-2005	DA 7,00 EURO IN SU	SI PER LA DIFFERENZA	SI PER LA DIFFERENZA
CARD ELETTRONICA CON REQUISITI RM 63-2005	NESSUNO	NO	NO

Nota: il valore dei pasti o il cosiddetto buono pasto, salva diversa disposizione, non è elemento della retribuzione, concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cassazione 6 luglio 2015, n. 13841).

I ticket restaurant, per l'Agenzia delle Entrate, non costituiscono erogazioni in natura (l'importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro (7,00 euro, per i ticket elettronici (circolare Agenzia n. 28/2016) non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 euro di esenzione prevista dall'art. 51 c. 3 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

IL TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI BUONI PASTI PER IL LAVORATORE

La norma che regola la materia è l'**art. 51 c. 2 del TUIR** che recita testualmente quanto segue: *“non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”*.

Per poter fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi e come chiarito dall'amministrazione finanziaria (**Circolare 23/12/1997 n. 326/E e nella Circolare 16/07/1998 n. 188/E**), per categorie omogenee non devono intendersi solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai...), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori con una certa qualifica o di un certo livello.

La norma si applica anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo (**R.M. n. 118/E del 30/10/2006**).

Nota - Mense aziendali per i dipendenti: in questo caso non opera il limite di euro 7, e l'aliquota IVA del 4% (anziché 10%) è applicabile, oltre che alle mense interne, anche in pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti in apposite convenzioni-appalti tra datore di lavoro e pubblico esercizio (occorre però essere in possesso di apposita licenza e con spazi e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese e ciò vale anche fornendo i pasti su vassoi presso il datore di lavoro, o tramite servizi convenzionati di mensa diffusa a mezzo di card elettroniche personalizzate e tracciate, o tramite distributori automatici in azienda).

Per evitare il limite di deducibilità di euro 7, tipico del buono pasto o ticket restaurant, occorre quindi che si configuri un vero servizio di mensa per i dipendenti e assimilati.

IL TRATTAMENTO DEI BUONI PASTI

PER IL DATORE DI LAVORO**IMPOSTE DIRETTE**

Il costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto dei **buoni pasto è completamente deducibile** (artt .95 e 109 c. 5 TUIR).

Secondo quanto precisato dalla **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/2009**, dato che la fornitura dei ticket restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa il relativo costo non è equiparabile ad un costo per somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è prevista la deducibilità limitata al 75%.

Tali spese, infatti, come quelle relative ad una convezione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l'acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice **somministrazione di alimenti e bevande**.

Nota: per l'azienda che acquista i buoni pasto da distribuire ai dipendenti, il costo che sostiene è deducibile per competenza e deve essere dedotto in riferimento al periodo d'imposta in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

DISCIPLINA IVA

Per quanto riguarda la disciplina Iva applicabile ai buoni pasto, in base alle modifiche intervenute ad opera dell'articolo 83, comma 28, bis del D.L. n. 112/08, dall'1 settembre 2008 le imprese hanno facoltà di detrarre interamente l'Iva (con aliquota del 4%) relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (nel rispetto del principio di inerenza), ivi comprendendo anche i costi per l'acquisto di buoni pasto.

IRAP

Il costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto dei buoni pasto è deducibile ai fini IRAP poiché si tratta di un costo da contabilizzare come costo per l'acquisto di servizi (voce B.7 del Conto economico).

9 novembre 2017

CELESTE VIVENZI